

**CATEGORIE PROGETTUALI DI COMPETENZA REGIONALE AFFERENTI ALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VIA**

Categorie progettuali d.lgs. 152/2006	Allegato d.lgs. 152/2006 corrispondente	Categorie progettuali Lr. 40/1998	Allegato Lr. 40 corrispondente
<b>1. agricoltura</b>			
a) cambiamento di uso di aree non coltivate, semi-naturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie superiore a 10 ettari;	All. IV, punto 1, lett. a)	cambiamento di uso di aree non coltivate, semi-naturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie superiore a 10 ettari	B3.1
b) iniziale forestazione di una superficie superiore a 20 ettari; deforestazione allo scopo di conversione di altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ettari	All. IV, punto 1, lett. b)	iniziale forestazione di una superficie superiore a 20 ettari; deforestazione allo scopo di conversione ad altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ettari	B3.2
c) impianti per l'allevamento intensivo di animali il cui numero complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal seguente rapporto: 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito all'allevamento. Sono comunque esclusi, indifferentemente dalla localizzazione, gli allevamenti con numero di animali inferiore o uguale a: 1.000 avicoli, 800 cunicoli, 120 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 45 posti per scrofe, 300 ovicaprini, 50 posti bovini	All. IV, punto 1, lett. c)	impianti per l'allevamento intensivo di animali il cui numero complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal seguente rapporto: 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito all'allevamento. Sono comunque esclusi, indifferentemente dalla localizzazione, gli allevamenti con numero di animali inferiore o uguale a: 1.000 avicoli, 800 cunicoli, 120 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 45 posti per scrofe, 300 ovicaprini, 50 posti bovini	B2.1
d) progetti di gestione delle risorse idriche per l'agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre, per una superficie superiore ai 300 ettari	All. IV, punto 1, lett. d)	progetti di gestione delle risorse idriche per l'agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre, per una superficie superiore ai 300 ettari	B3.3
e) impianti di piscicoltura intensiva per superficie complessiva oltre i 5 ettari	All. IV, punto 1, lett. e)	piscicoltura per superficie complessiva oltre i 5 ettari	B1.1
f) progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie superiore a 200 ettari	All. IV, punto 1, lett. f)	progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie superiore a 200 ettari	B1.2
<b>2. industria energetica ed estrattiva</b>			
a) attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'articolo 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, ivi comprese le risorse geotermiche con esclusione degli impianti geotermici piloti di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 e successive modificazioni, incluse le relative attività minerarie fatta salva la disciplina delle acque minerali e termali di cui alla lettera b) dell'articolo II della parte seconda del d.lgs. 152/2006	All. IV, punto 2, lett. a)	attività di ricerca di minerali solidi e di risorse geotermiche incluse le relative attività minerarie	B1.18
b) impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW	All. IV, punto 2, lett. b)	impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda, esclusi gli impianti fotovoltaici non integrati con potenza complessiva inferiore o uguale a 1 MW localizzati nei parchi eolici nelle aree e nei siti non idonei all'installazione dei medesimi impianti di cui all'allegato alla deliberazione della Giunta regionale 14 dicembre 2010, n. 3-1183	B2.36
c) impianti industriali per il trasporto del vapore e dell'acqua calda, che alimentano condotte con una lunghezza complessiva superiore a 20 km	All. IV, punto 2, lett. c)	impianti industriali per il trasporto del gas, vapore e dell'acqua calda, che alimentano condotte con una lunghezza complessiva superiore a 20 km	B2.37
d) impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 1 MW	All. IV, punto 2, lett. d)	impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento, con potenza complessiva superiore a 1 MW	B2.38
e) estrazione di sostanze minerali di miniera di cui all'articolo 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, mediante dragaggio marino e fluviale	All. IV, punto 2, lett. e)	estrazione di minerali, di cui al r.d. 29.07.1927, n. 1443, mediante dragaggio fluviale	B1.22
f) agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite	All. IV, punto 2, lett. f)	agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite	B1.23
g) impianti di superficie dell'industria di estrazione di carbon fossile e di minerali metallici nonché di scisti bituminosi	All. IV, punto 2, lett. g)	impianti di superficie connessi all'industria di estrazione di carbon fossile, di petrolio, di gas naturale e di minerali metallici nonché di scisti bituminosi. Impianti di gasificazione e liquefazione del carbone	B2.40
h) impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza nominale di concessione superiore a 100 kW e, per i soli impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all'articolo 166 del presente decreto ed all'articolo 4, punto 3, lettera i), del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, con potenza nominale di concessione superiore a 250 kW	All. IV, punto 2, lett. h)	impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza installata superiore a 100 kW oppure alimentati da derivazioni con portata massima prelevata superiore a 250 litri al secondo, a condizione che si tratti di grande derivazione che interessi più regioni di cui all'articolo 89, comma 2 del d.lgs. 112/1998 e sino ai verificarsi delle condizioni in esso previste (**) (vedi cat. B1, n. 6 e B2, n. 41)	B1.21
i) impianti di gasificazione e liquefazione del carbone	All. IV, punto 2, lett. i)	impianti di superficie connessi all'industria di estrazione di carbon fossile, di petrolio, di gas naturale e di minerali metallici nonché di scisti bituminosi. Impianti di gasificazione e liquefazione del carbone	B2.40
<b>3. Lavorazione dei metalli e dei prodotti minerali</b>			
a) impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metalliferi che superino 5.000 m <sup>3</sup> di superficie impegnata o 50.000 m <sup>3</sup> di volume	All. IV, punto 3, lett. a)	impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metalliferi che superino 5.000 m <sup>3</sup> di superficie impegnata o 50.000 m <sup>3</sup> di volume	B2.2
b) impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora	All. IV, punto 3, lett. b)	impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora	B2.3
c) impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante: - laminazione a caldo con capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora, - forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kJ per maglio e allorché la potenza calorifica e' superiore a 20 MW, - applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora	All. IV, punto, lett. c)	impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante laminazione a caldo con capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kJ per maglio e allorché la potenza calorifica è superiore a 20 MW	B2.4 B2.5
d) fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno	All. IV, punto 3, lett. d)	impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora	B2.6
e) impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia) con una capacità di fusione superiore a 10 tonnellate per il piombo e il cadmio o a 50 tonnellate per tutti gli altri metalli al giorno	All. IV, punto 3, lett. e)	fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno	B2.7
f) impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30m <sup>3</sup>	All. IV, punto 3, lett. f)	impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia) con una capacità di fusione superiore a 10 tonnellate per il piombo e il cadmio o a 50 tonnellate per tutti gli altri metalli al giorno	B2.8
g) impianti di costruzione e montaggio di auto e motocicli e costruzioni dei relativi motori; impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili; costruzione di materiale ferroviario e rotabile che superino 10.000 m <sup>2</sup> di superficie impegnata o 50.000 m <sup>3</sup> di volume	All. IV, punto 3, lett. g)	impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 m <sup>3</sup>	B2.9
h) cantieri navali di superficie complessiva superiore a 2 ettari	All. IV, punto 3, lett. h)	impianti di costruzione e montaggio di auto e motocicli e costruzioni dei relativi motori; impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili; costruzione di materiale ferroviario e rotabile che superino 10.000 m <sup>2</sup> di superficie impegnata o 50.000 m <sup>3</sup> di volume	B2.10
i) imbottitura di fondo con esplosivi che superino 5.000 m <sup>2</sup> di superficie impegnata o 50.000 m <sup>3</sup> di volume	All. IV, punto 3, lett. i)	cantieri navali di superficie complessiva superiore a 2 ettari	B2.11
l) cokerie (distillazione a secco di carbone)	All. IV, punto 3, lett. l)	imbottitura di fondo con esplosivi che superino 5.000 m <sup>2</sup> di superficie impegnata o 50.000 m <sup>3</sup> di volume	B2.12
m) fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, o porcellane, con capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e con capacità di forno superiore a 4 metri cubi e con densità di colata per forno superiore a 300 kg al metro cubo	All. IV, punto 3, lett. m)	cokerie (distillazione a secco del carbone)	B2.43
n) impianti per la fusione di sostanze minerali, compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno;	All. IV, punto 3, lett. n)	fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, o porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 t al giorno e/o con una capacità di forno superiore a 4 m <sup>3</sup> e con una densità di colata per forno superiore a 300 kg/m <sup>3</sup>	B2.45
o) impianti per la produzione di vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno	All. IV, punto 3, lett. o)	impianti per la fusione di sostanze minerali, compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali con capacità di fusione di oltre 20 t al giorno	B2.44
p) impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno	All. IV, punto 3, lett. p)	impianti per la produzione di vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate all'anno.	B2.53
q) impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi con capacità di produzione superiore a 50 t/giorno o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 t/giorno	All. IV, punto 3, lett. q)	impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi con capacità di produzione superiore a 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi con capacità di produzione superiore a 50 t/giorno o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 t/giorno	B2.56
<b>4. Industria dei prodotti alimentari</b>			
a) impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno	All. IV, punto 4, lett. a)	impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno	B2.13
b) impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno su base trimestrale	All. IV, punto 4, lett. b)	impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con una produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno su base trimestrale	B2.14
c) impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari con capacità di lavorazione superiore a 200 tonnellate al giorno su base annua	All. IV, punto 4, lett. c)	impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari con capacità di lavorazione superiore a 200 tonnellate al giorno su base annua	B2.15
d) impianti per la produzione di birra o malto con capacità di produzione superiore a 500.000 hl/anno	All. IV, punto 4, lett. d)	impianti per la produzione di birra o malto con capacità di produzione superiore a 500.000 hl/anno	B2.16
e) impianti per la produzione di dolciumi e sciroppi che superino 50.000 m <sup>3</sup> di volume	All. IV, punto 4, lett. e)	impianti per la produzione di dolciumi e sciroppi che superino 50.000 m <sup>3</sup> di volume	B2.17
f) macelli aventi una capacità di produzione di carcasse superiori a 50 tonnellate al giorno e impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di resti di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno	All. IV, punto 4, lett. f)	macelli aventi una capacità di produzione di carcasse superiore a 50 tonnellate al giorno e impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di resti di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno	B2.18
g) impianti per la produzione di farina di pesce o di olio di pesce con capacità di lavorazione superiore a 50.000 q/anno di prodotto lavorato	All. IV, punto 4, lett. g)	impianti per la produzione di farina di pesce o di olio di pesce con capacità di lavorazione superiore a 50.000 q/anno di prodotto lavorato	B2.19
h) molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei prodotti alimentari per zootecnia che superino 5.000 m <sup>2</sup> di superficie impegnata o 50.000 m <sup>3</sup> di volume	All. IV, punto 4, lett. h)	molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei prodotti alimentari per zootecnia che superino 5.000 m <sup>2</sup> di superficie impegnata o 50.000 m <sup>3</sup> di volume	B2.20
i) zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti con capacità di produzione o raffinazione superiore a 10.000 t/giorno di barbabietole	All. IV, punto 4, lett. i)	zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti con capacità di produzione o raffinazione superiore a 10.000 t/giorno di barbabietole	B2.21
<b>5. Industria dei tessuti, del cuoio, del legno della carta</b>			
a) impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati, di capacità superiore alle 50.000 t/anno di materie lavorate	All. IV, punto 5, lett. a)	impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati, di capacità superiore alle 50.000 t/anno di materie lavorate	B2.22
b) impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa, fabbricazione di carta e cartoni di capacità superiore a 50 tonnellate al giorno	All. IV, punto 5, lett. b)	impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa, fabbricazione di carta e cartoni di capacità superiore a 50 tonnellate al giorno	B2.23
c) impianti per il pretattamento (operazioni quali il lavaggio, l'imbiancamento, la mercerizzazione) o la tintura di fibre, di tessuti, di lana la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno;	All. IV, punto 5, lett. c)	impianti per il pre trattamento (operazioni quali il lavaggio, l'imbiancamento, la mercerizzazione) o la tintura di fibre, di tessuti, di lana la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno.	B2.24
d) impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 3 tonnellate di prodotto finito al giorno	All. IV, punto 5, lett. d)	impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 5 tonnellate di prodotto finito al giorno	B2.25
<b>6. Industria della gomma e delle materie plastiche</b>			
a) fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate	All. IV, punto 6, lett. a)	fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con almeno 25.000 t/anno di materie prime lavorate	B2.42
<b>7. Progetti di Infrastruttura</b>			
a) progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con una superficie interessata superiore ai 40 ettari	All. IV, punto 7, lett. a)	progetti edilizi di sviluppo di zone industriali o produttive con una superficie interessata superiore ai 40 ettari (**)	B1.3
b) progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ettari; progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori a 10 ettari; costruzione di centri commerciali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59", parcheggi di uso pubblico con capacità superior 500 posti auto	All. IV, punto 7, lett. b)	progetti edilizi di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ettari; progetti di riassetto e riassetto urbano, all'interno di aree urbane esistenti, che interessano superfici superiori ai 10 ettari (*)	B1.4
c) piste da sci di lunghezza superiore a 1,5 km, o che impegnano una superficie superiore a 5 ettari nonché impianti meccanici di risalita, escluse le scivole e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza superiore a 500 metri - con portata oraria massima superiore a 1.800 persone e strutture connesse	All. IV, punto 7, lett. c)	costruzione di centri commerciali classici o sequenziali e di grandi strutture di vendita di cui all'allegato A alla DCR 29 ottobre 1999, n. 363-13414 e s.m.i.	B1.17
d) piste da sci e relative strutture ed infrastrutture connesse, aventi lunghezza superiore a 1,5 km oppure superficie complessiva superiore a 5 ettari	All. IV, punto 7, lett. c)	costruzione di parcheggi con capacità superiore a 500 posti auto	B3.7
e) derivazione di acque superficiali ed opere connesse nei casi in cui la portata massima derivata superi i 260 litri al secondo e sia inferiore o uguale a 1000 l/s, a condizione che si tratti di grande derivazione che interessi più regioni di cui all'articolo 89, comma 2 del d.lgs. 112/1998 e sino ai verificarsi delle condizioni in esso previste (**) (vedi cat. B1, n. 21 e B2, n. 26)	All. IV, punto 7, lett. d)	funivie e impianti meccanici di risalita - escluse le scivole e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 metri - con portata oraria massima superiore a 1.800 persone e strutture connesse	B1.5
f) derivazione di acque superficiali ed opere connesse nei casi in cui la portata massima derivata superi i 260 litri al secondo e sia inferiore o uguale a 1000 l/s, a condizione che si tratti di grande derivazione che interessi più regioni di cui all'articolo 89, comma 2 del d.lgs. 112/1998 e sino ai verificarsi delle condizioni in esso previste (**) (vedi cat. B1, n. 21 e B2, n. 26)	All. IV, punto 7, lett. d)	piste da sci e relative strutture ed infrastrutture connesse, aventi lunghezza superiore a 1,5 km oppure superficie complessiva superiore a 5 ettari	B1.24
g) derivazione di acque superficiali ed opere connesse nei casi in cui la portata massima derivata superi i 260 litri al secondo e sia inferiore o uguale a 1000 l/s, a condizione che si tratti di grande derivazione che interessi più regioni di cui all'articolo 89, comma 2 del d.lgs. 112/1998 e sino ai verificarsi delle condizioni in esso previste (**) (vedi cat. B1, n. 21 e B2, n. 26)	All. IV, punto 7, lett. d)	derivazione ad uso non energetico di acque superficiali ed opere connesse nei casi in cui la portata massima derivata superi i 260 litri al secondo e sia inferiore o uguale a 1000 l/s, a condizione che si tratti di grande derivazione che interessi più regioni di cui all'articolo 89, comma 2 del d.lgs. 112/1998 e sino ai verificarsi delle condizioni in esso previste (**) (vedi cat. B1, n. 21 e B2, n. 26)	B1.6
h) derivazione di acque superficiali ed opere connesse nei casi in cui la portata massima derivata superi i 260 litri al secondo e sia inferiore o uguale a 1000 l/s, a condizione che si tratti di grande derivazione che interessi più regioni di cui all'articolo 89, comma 2 del d.lgs. 112/1998 e sino ai verificarsi delle condizioni in esso previste (**) (vedi cat. B1, n. 21 e B2, n. 26)	All. IV, punto 7, lett. d)	derivazione ad uso non energetico di acque superficiali ed opere connesse nei casi in cui la portata massima derivata superi i 260 litri al secondo e sia inferiore o uguale a 1000 l/s, a condizione che si tratti di grande derivazione che interessi più regioni di cui all'articolo 89, comma 2 del d.lgs. 112/1998 e sino ai verificarsi delle condizioni in esso previste (**) (vedi cat. B1, n. 6)	B2.26
i) sistemi di captazione di acque sotterranee ed opere connesse, nei casi in cui la portata massima prelevata superi i 50 litri al secondo, nonché le trivellazioni finalizzate alla ricerca per derivazioni di acque sotterranee superiori a 50 litri al secondo	All. IV, punto 7, lett. e)	sistemi di captazione di acque sotterranee ed opere connesse, nei casi in cui la portata massima prelevata superi i 50 litri al secondo, nonché le trivellazioni finalizzate alla ricerca per derivazioni di acque sotterranee superiori a 50 litri al secondo	B2.27
j) strade extraurbane principali o secondarie, escluse le provinciali e le comunali	All. IV, punto 7, lett. f)	strade extraurbane principali o secondarie, escluse le provinciali e le comunali	B1.9
k) strade extraurbane secondarie non comprese nell'allegato II-bis e strade urbane con lunghezza superiore a 1.500 metri non comprese nell'allegato III	All. IV, punto 7, lett. h)	strade extraurbane principali o secondarie provinciali	B2.28
l) linee ferroviarie a carattere regionale o locale	All. IV, punto 7, lett. i)	strade extraurbane principali o secondarie comunali	B3.4
m) impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti	All. IV, punto 7, lett. v)	strade comunali di scorrimento in area urbana o potenziamento di esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana o extraurbana, superiore a 1.500 metri	B3.5
n) impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e D8 da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)	All. IV, punto 7, lett. z.a)	linee ferroviarie a carattere regionale o locale	B1.10
o) opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua	All. IV, punto 7, lett. o)	linee ferroviarie a carattere regionale o locale	B1.10
p) impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e D8 da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)	All. IV, punto 7, lett. z.a)	funicolari o linee simili di tipo particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri (vedi cat. B3, n. 6)	B1.11
q) impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ad esclusione degli impianti mobili volti al recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di demolizione e demolizione, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a novanta giorni, e degli altri impianti mobili di trattamento dei rifiuti, non pericolosi, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a trenta giorni. Le eventuali successive campagne di attività sul medesimo sito sono sottoposte alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA qualora le quantità siano superiori a 10.000 metri cubi al giorno	All. IV, punto 7, lett. z.b)	sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane), funicolari o linee simili di tipo particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri	B3.6
r) opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica idraulica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale, ad eccezione delle difese superiori a 20 ettari, con opere di cava non intasati con conglomerato cementizio e con altezza non superiore alla quota della sponda naturale (***)	All. IV, punto 7, lett. o)	opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica idraulica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale, ad eccezione delle difese superiori a 20 ettari, con opere di cava non intasati con conglomerato cementizio e con altezza non superiore alla quota della sponda naturale (***)	B1.13
s) impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e D8 da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)	All. IV, punto 7, lett. r)	opere di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e D8 da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)	B2.29
t) impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e D8 da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)	All. IV, punto 7, lett. s)	impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e D8 da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)	B2.30
u) impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità massima superiore a 30.000 m <sup>3</sup> oppure con capacità superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D15, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)	All. IV, punto 7, lett. t)	impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità massima superiore a 30.000 m <sup>3</sup> oppure con capacità superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D15, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)	B2.31
v) discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva inferiore ai 100.000 m <sup>3</sup> (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)	All. IV, punto 7, lett. u)	discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva inferiore ai 100.000 m <sup>3</sup> (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)	B2.32
w) impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti	All. IV, punto 7, lett. v)	impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 13.000 abitanti equivalenti	B1.15
z.a) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152	All. IV, punto 7, lett. z.a)	impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152	B2.33
z.b) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ad esclusione degli impianti mobili volti al recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di demolizione e demolizione, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a novanta giorni, e degli altri impianti mobili di trattamento dei rifiuti, non pericolosi, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a trenta giorni. Le eventuali successive campagne di attività sul medesimo sito sono sottoposte alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA qualora le quantità siano superiori a 10.000 metri cubi al giorno	All. IV, punto 7, lett. z.b)	impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152	B2.32ter
<b>7. Altri progetti</b>			
a) villaggi turistici di superficie superiore a 5 ettari, centri residenziali turistici ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti-letto o volume edificato superiore a 25.000 m <sup>3</sup> o che occupano una superficie superiore a 25.000 m <sup>2</sup> o che occupano una superficie superiore a 25.000 m <sup>3</sup> di volume	All. IV, punto 8, lett. a)	villaggi turistici di superficie superiore a 5 ettari, centri residenziali turistici ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti-letto o volume edificato superiore a 25.000 m <sup>3</sup> o che occupano una superficie superiore a 25.000 m <sup>2</sup> o che occupano una superficie superiore a 25.000 m <sup>3</sup> di volume	B2.46
b) piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed altri veicoli a motore	All. IV, punto 8, lett. b)	piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed altri veicoli a motore	B2.49
c) centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili con superficie superiore a 1 ettaro	All. IV, punto 8, lett. c)	centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili con superficie superiore a 1 ettaro	B2.50
d) banchi di prova per motori, turbine, reattori quando l'area impegnata supera i 500 m <sup>2</sup>	All. IV, punto 8, lett. d)	banchi di prova per motori, turbine, reattori quando l'area impegnata supera i 500 m <sup>2</sup>	B2.51
e) fabbricazione di fibre minerali artificiali che superino 5.000 m <sup>3</sup> di superficie impegnata o 50.000 m <sup>3</sup> di volume	All. IV, punto 8, lett. e)	fabbricazione di fibre minerali artificiali che superino 5.000 m <sup>3</sup> di superficie impegnata o 50.000 m <sup>3</sup> di volume	B2.52
f) fabbricazione, condizionamento, carico o messa in cartucce di esplosivi con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate	All. IV, punto 8, lett. f)	fabbricazione, condizionamento, carico o messa in cartucce di esplosivi con almeno 25.000 t/anno di materie prime lavorate	B2.54
g) stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 1.000 m <sup>3</sup>	All. IV, punto 8, lett. g)	stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 1.000 m <sup>3</sup>	B2.55
h) recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 10 ettari	All. IV, punto 8, lett. h)	cave di prestito con materiale estratto inferiore o uguale a 500.000 m <sup>3</sup> /anno e con superficie inferiore o uguale a 20 ettari, finalizzate al recupero di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni, di cui alla legge regionale 3 dicembre 1999, n. 30 (Norme speciali e transitorie in materia di deroga alle norme regionali vigenti per l'esercizio di cave di prestito finalizzate al recupero di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni), non rientranti nei casi previsti dalla categoria n. 6 dell'allegato A1 (vedi anche cat. B2, n. 59)	B1.25
i) cave e torbiere	All. IV, punto 8, lett. i)	cave e torbiere con materiale estratto inferiore o uguale a 500.000 m <sup>3</sup> /anno e con superficie inferiore o uguale a 20 ettari, escluse quelle che ricadono, anche parzialmente, in aree protette a rilevanza regionale ed escluse le cave di prestito finalizzate al recupero di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni, di cui alla legge regionale 3 dicembre 1999, n. 30 (Norme speciali e transitorie in materia di deroga alle norme regionali vigenti per l'esercizio di cave di prestito finalizzate al recupero di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni), non rientranti nei casi previsti dalla categoria n. 6 dell'allegato A1 (vedi anche cat. B1, n. 5)	